

## **TI\_GERICHTE 11.2003.153 vom 11. Dezember 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-12-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2003.153](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.153)

FR: TI\_GERICHTE 11.2003.153 du 11 décembre 2006

IT: TI\_GERICHTE 11.2003.153 del 11 dicembre 2006

### **Regeste**

Decreto di stralcio per perenzione processuale.

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non può pertanto essere impugnato, tranne che sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto termine alla lite (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con richiami). Nella fattispecie l'appellante ribadisce – appunto – che la perenzione biennale non si è compiuta, sicché il Pretore non avrebbe dovuto togliere la causa dai ruoli. La lite verte dunque sul motivo che avrebbe dovuto porre fine al litigio. Ne segue che l'appello risulta ammissibile. a) Il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC). La mancanza d'interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC). La decorrenza dei due anni crea una presunzione assoluta, irrefragabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 351), sicché il giudice procede allo stralcio della causa d'ufficio. Il termine non decorre, per converso, ove il processo rimanga sospeso giusta l'art. 107 CPC o le parti siano in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC). b) Sostiene l'appellante che in concreto la causa di merito (separazione) era sospesa, poiché il Pretore doveva ancora decidere la domanda del convenuto, il quale chiedeva di non vedersi assegnare il termine dell'art. 169 cpv. 1 CPC per la presentazione della risposta. E siccome tale “atto andava compiuto d'ufficio dal giudice, l'omissione equivale a una sospensione implicita del processo ai sensi dell'art. 107 CPC”. L'assunto è infondato. Che il Pretore dovesse ancora impartire al convenuto il termine di grazia per l'introduzione della risposta non fa dubbio. L'attesa di una mera ordinanza non inibiva però il decorso della perenzione (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c; I CCA, sentenza inc. 11.2005.14 dell'11 febbraio 2005, consid. 3; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 351 CPC). L'appellante invoca una sentenza emanata il 14 ottobre 1997 da questa Camera (inc. 11.1997.142: massima in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 351 CPC), ma a torto. In quel caso il Pretore, pur non avendo sospeso la causa, aveva nondimeno garantito alle parti che avrebbe assegnato al convenuto il termine per la risposta non appena fosse stato confezionato l'inventario della successione. Stralciando la causa dai ruoli, egli aveva deluso così il legittimo affidamento dell'attore in tale assicurazione. Simile eventualità è del tutto estranea alla fattispecie. c) L'appellante censura altresì che il Pretore abbia ritenuto quale ultimo atto di causa la tassazione 26 marzo 2001 della nota professionale emessa dell'avv. \_\_\_\_\_, dimenticando che fra le parti pendeva anche il procedimento cautelare (inc. DI.2001.84), il cui ultimo atto consiste nel decreto di stralcio emanato il 15 ottobre 2002 da questa Camera. La critica è sprovvista di buon diritto. Gli atti processuali eseguiti in sede cautelare non impediscono per vero la

decorrenza della perenzione della causa di merito, i due procedimenti essendo del tutto distinti, non semplici fasi di una medesima causa ( RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c; I CCA, sentenza inc. 11.2005.14 dell'11 febbraio 2005, consid. 2a; Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 10 ad art. 351 CPC; appendice 2000/2004, n. 40 ad art. 351 CPC). Poco importano dunque, nella fattispecie, gli atti compiuti in sede cautelare, mentre il verbale del 7 novembre 1991 citato dall'appellante attesta va solo l'intenzione dei coniugi di giungere a una convenzione in vista di chiedere il divorzio sulla base di un accordo completo. Non influiva, di conseguenza, sulla causa di merito.

### **E. 3**

Se ne conclude che la sorte dell'appello, senza possibilità di esito favorevole, riesce segnata. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto alla richiesta dell'attrice intesa a ottenere l'esenzione dagli oneri processuali, essa andrebbe respinta , all'appello difettando sin dall'inizio ogni parvenza di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Si può comprendere ad ogni modo che, in un estremo tentativo di salvare la litispendenza della causa di separazione (da lei avviata), l'appellante abbia tentato la via del rimedio giuridico. Considerate le ristrettezze finanziarie in cui versa, si può quindi prescindere – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Al convenuto, che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, si giustifica di riconoscere un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Non si riscuotono tasse né spese. L ' appellante rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. terzi implicati  
Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.